



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
BRUNO GIORDANO
FRANCESCO LUIGI BRANDA
LUCA LORENZETTI
MARINA CIRESE

- Presidente -

Sent. n. sez. 725/2026

UP - 17/06/2026

R.G.N. 11884/2026

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

nel procedimento a carico di:

avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.11.2025 il Tribunale di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa dal locale Giudice di Pace, che aveva ritenuto [REDACTED] colpevole del reato di cui all'art. 590 cod.pen. condannandolo alla pena di Euro 300,00 di multa, ha invece assolto l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

2. L'addebito colposo mosso all'imputato, nella qualità di responsabile della manutenzione del cimitero del [REDACTED], è quello di non aver effettuato i lavori di manutenzione ordinaria della strada interna del cimitero, così omettendo di prevenire la formazione di una buca nel manto stradale o di ripristinare lo stato dei luoghi, cagionando a [REDACTED], la quale inciampava sulla predetta buca rovinando al suolo, lesioni personali consistite in "frattura dell'ulna e del radio destro" con prognosi superiore a giorni quaranta.

3. Dalla ricostruzione offerta da entrambe le sentenze di merito si evince che in data 8.4.2022 in [REDACTED] [REDACTED] mentre si trovava all'interno del cimitero di [REDACTED] nel guardare in direzione di un loculo di una sua amica, cadeva all'interno di una buca che non era segnalata e, nel rovinare a terra, sbatteva con tutta la parte destra del corpo, ovvero con il gomito destro e con la spalla destra venendo soccorsa nell'immediatezza da [REDACTED] e dal custode [REDACTED]

Condotta al pronto Soccorso, le venivano riscontrate lesioni consistenti in frattura dell'ulna e del radio dell'avambraccio destro.

Dall'esame della delibera sindacale n. 06 del 14.2.2022 emergeva che responsabile dell'area Servizi Urbanistici era il Geometra [REDACTED] e che, soltanto in caso di assenza o di impedimento di questi, le funzioni venivano svolte dal Geometra [REDACTED].

Alla luce del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dai soggetti intervenuti, il giudice di primo grado, riteneva acclarata la responsabilità dell'odierno imputato, in qualità di responsabile del Comune, per le lesioni riportate dalla [REDACTED] non risultando nessuna ricostruzione alternativa dell'evento.

La Corte d'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, rilevando, in primo luogo, che il Comune aveva stipulato un contratto di appalto per la manutenzione delle aree cimiteriali e che era stato designato un funzionario dell'ufficio con l'incarico di R.U.P. il quale era delegato al compimento delle relative attività. Riteneva inoltre che comunque sul dirigente dell'ufficio tecnico non potesse



gravare un obbligo di vigilanza continua sui luoghi, dovendo lo stesso ritenersi responsabile solo in presenza di precise circostanze, indimostrate nel caso in esame, rispetto alle quali l'evento potesse ritenersi prevedibile, concludendo quindi, stante la mancanza di prova dell'elemento soggettivo, per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto con costituisce reato.

4. Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. la violazione di legge ed il vizio di motivazione per travisamento della prova nella parte in cui il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'appello, ha escluso la responsabilità del [REDACTED] sul presupposto dell'esistenza di un contratto di appalto, che avrebbe integralmente trasferito all'appaltatore i compiti di manutenzione delle aree cimiteriali con conseguente venir meno di qualsivoglia posizione di garanzia in capo all'imputato.

Si assume che la sentenza si è fondata su una interpretazione del contratto di appalto del tutto erronea e non conforme a quanto emerso dagli atti. Ed invero, l'oggetto dell'appalto era dettagliatamente indicato nel capitolato d'oneri "nell'esecuzione dei servizi cimiteriali, di manutenzione ordinaria e pulizia del Cimitero Comunale di [REDACTED]" individuandosi all'art. 2 le prestazioni che l'appaltatore era tenuto ad eseguire, tra cui non era compresa la manutenzione delle aree cimiteriali. Al contrario detta attività era attribuita ai compiti istituzionali dell'odierno prevenuto.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'erronea esclusione della posizione di garanzia in capo al [REDACTED]

Si assume che il Tribunale ha errato nell'escludere la responsabilità dell'imputato, basando la propria decisione sull'assunto che fosse già stato nominato un R.U.P. al quale risultava effettivamente delegato il compimento delle attività di manutenzione dell'area cimiteriale di [REDACTED] atteso che la nomina veniva effettuata in un periodo successivo rispetto all'evento di danno verificatosi in data 8.4.2022, mentre la nomina è dell'1.10.2024.

Nel periodo antecedente vi era una diversa determina che affidava le funzioni dirigenziali al [REDACTED], di talché la sentenza impugnata risulta affetta da travisamento della prova nella parte in cui considera il R.U.P. nominato con determina dell'1.10.2024 come soggetto esclusivo della gestione dell'area cimiteriale.

Pertanto che il [REDACTED] fosse il responsabile della manutenzione all'interno del Cimitero del [REDACTED] risulta dall'esito della delega di indagini dell'1.12.2022 nonché dalle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED]



Il giudice ha ritenuto che la nomina del R.U.P., intervenuta in epoca successiva al sinistro, fosse idonea ad escludere la responsabilità dell'imputato per condotte intervenute durante il periodo di vigenza della precedente determina datata 14.2.2022.

Occorre altresì tenere conto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui in tema di responsabilità per colpa sussiste in capo all'ente proprietario di una strada una posizione di garanzia che non viene meno per effetto della stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione e sorveglianza ed inoltre più volte è stato chiarito che il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità allorché concorrano la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento e l'omesso intervento volto alla sua eliminazione. Nella specie, anche a volere valorizzare il contratto di appalto, residuava in capo all'imputato una posizione di garanzia, atteso che egli era tenuto a verificare il corretto svolgimento della manutenzione ordinaria e ad attivare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a rimuovere situazioni di pericolo per i cittadini.

L'esclusione della responsabilità penale del prevenuto si fonda, quindi, su un travisamento del contenuto della prova documentale e su un erroneo governo dei principi giuridici in materia di responsabilità colposa.

Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 40, comma 2, e 590 cod.pen.

Si censura la sentenza impugnata per aver fatto malgoverno dei principi di cui agli artt. 40, comma 2 e 590 cod.pen. pervenendo ad una ingiustificata esclusione di responsabilità in capo all'imputato; all'epoca dei fatti lo stesso era l'unico responsabile dell'ufficio tecnico e rivestiva il ruolo di responsabile con funzioni dirigenziali dell'area dei servizi urbanistici ed attività produttive del

Non pare dubbio che l'imputato abbia violato gli obblighi di protezione/ controllo consunzionali alla posizione di garanzia assunta e rivestita nell'organizzazione comunale.

Tra l'altro, l'obbligo di manutenzione e di intervento non è subordinato alla ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini ma, al contrario, il responsabile ha il dovere di attivarsi autonomamente attraverso il controllo continuo e l'adozione di misure preventive per evitare danni derivanti da condizioni di degrado delle strutture pubbliche.



5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
6. La parte civile ha depositato conclusioni scritte.
7. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva e conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che l'odierno ricorso va valutato limitatamente ai profili integranti una violazione di legge, in quanto i profili dedotti come vizi di motivazione sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod.proc.pen. Le censure, nei limiti precisati, sono nel complesso fondate nei termini che si vanno ad esplicitare, premettendo che nella vicenda che occupa non sono oggetto di contestazione la ricostruzione dello stato dei luoghi, la dinamica della caduta e le lesioni occorse a [REDACTED] quale conseguenza del sinistro, consistite in una "frattura dell'ulna e del radio destro", ma il profilo della responsabilità per l'evento de quo che ha condotto a diversi esiti nei due gradi del giudizio di merito.

1.1. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero la censura, con cui ci si duole dell'erronea interpretazione del contratto di appalto stipulato dal [REDACTED] avente ad oggetto "l'esecuzione dei servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e la pulizia del Cimitero di [REDACTED]", anche sub specie di travisamento della prova, appare diretta a contestare la valutazione operata dal giudice di merito sull'oggetto del contratto di appalto di cui all'art. 2, in particolare prospettando la rilettura del contenuto e degli obblighi rimessi all'appaltatore, come tale inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio, che nel caso di specie non si riscontra.

La doglianza, in altri termini, sollecita una diversa interpretazione delle clausole contrattuali al fine di ridisegnare le sfere di competenza del Comune e dell'appaltatore con specifico riguardo alla manutenzione delle aree cimiteriali.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono, invece, fondati.

La sentenza impugnata ha fondato il verdetto assolutorio sul rilievo che, pur essendo il [REDACTED] all'epoca dei fatti il responsabile con funzioni dirigenziali dell'Area dei servizi urbanistici ed attività produttive del [REDACTED] comprendente la manutenzione del patrimonio comunale (in base alla determinazione del Sindaco del [REDACTED] del 14.2.2022 che gli affidava le



funzioni dirigenziali fino al 30.6.2022) tuttavia, a seguito della stipula da parte del [REDACTED] del contratto di appalto già menzionato era stato individuato un funzionario dell'Ufficio con l'incarico di R.U.P., nella persona del Geometra [REDACTED] ruolo che, dalle testimonianze assunte, risultava di fatto esercitato.

Poste tali premesse, la Corte di merito ha quindi ritenuto che fosse onere del R.U.P. designato attivarsi con il dirigente dell'ufficio e con l'impresa appaltatrice per provvedere alla manutenzione del manto stradale, segnalando la presenza di buche e provvedendo al relativo ripristino.

Tale ricostruzione risulta tuttavia contraddetta dalla circostanza che la nomina del R.U.P. per i lavori di manutenzione delle aree cimiteriali era avvenuta in data 1.10.2024 (doc. 2 allegato al ricorso), quindi in epoca successiva all'evento per cui è giudizio, avvenuto in data 8.4.2022, periodo in cui era vigente una diversa delibera datata 14.2.2022, di talché all'epoca dei fatti tale funzione non poteva ritenersi attribuita al Lombardo con conseguente diverso regime di attribuzione delle responsabilità e dei poteri. Pertanto, per tale profilo, la sentenza impugnata, è affetta dal vizio di travisamento della prova nei termini denunciati dal ricorrente.

La sentenza impugnata è censurabile anche per altri profili ed in particolare laddove non ha considerato la specifica posizione di garanzia rivestita dall'odierno imputato nell'organizzazione comunale in virtù del ruolo assunto di responsabile tecnico del [REDACTED] e ciò a prescindere dalla nomina di un R.U.P..

Ed invero, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale (Sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, Rv. 284564-01, in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).

Giova altresì ribadire, contrariamente a quanto statuito dal giudice dell'appello, che compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione di una strada è proprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarità, da cui è prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti, di talché il sindaco ed il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, in virtù di una generale norma di



diligenza che impone agli organi (rappresentativi o tecnici) dell'amministrazione comunale di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'incolumità dei cittadini, sono titolari della posizione di garanzia avente ad oggetto l'adeguata manutenzione ed il controllo dello stato delle strade comunali.

La sentenza impugnata, pertanto, non fa buon governo di tali principi, laddove afferma che l'obbligo di manutenzione e di intervento sia subordinato alla ricezione di segnalazioni e reclami da parte dei cittadini, dovendosi al contrario ribadire la necessità di un autonomo dovere di attivarsi in capo al titolare di una posizione di garanzia.

Ed invero la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone loro di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali richiedono il loro attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o comunque segnalati (vedi Sez. 4, n. 36475 del 15 gennaio 2008, n.m.).

3. Alla stregua di quanto fin qui esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Oscuramento dati della persona offesa.

Così deciso il 17 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Marina Cirese

Il Presidente

Emanuele Di Salvo

